



COMUNE DI ROSSANO VENETO

Provincia di Vicenza

COPIA

COMMERCIO - EDILIZIA

ORDINANZA N. 3 del 12-01-2021

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE
DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI
NELL'ATMOSFERA**

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stazione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite del $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta attuazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo

complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA);

Rilevato che:

- secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- SEMAFORO VERDE nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
- SEMAFORO ARANCIO livello di allerta 1 attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- SEMAFORO ROSSO livello di allerta 2 attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7¹ del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e relativo Regolamento;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Rossano Veneto, è inserito nella zona "IT0513";

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);

- il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 intitolato "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 – Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;

- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 50 comma 10, e l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Considerato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;

1 Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti

e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Valutati:

- gli esiti emersi durante il T.T.Z. del 26.09.2019 e le proposte provinciali esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018 e dell'11/8/2020;

Ritenuto pertanto opportuno, in detta fase, l'apporto del contributo comunale alle altre realtà della zona;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- la DGR n. 1908 del 29/11/2016 sulla classificazione dei generatori di calore a biomassa;

- il regolamento di Igiene di questo Comune;

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

Di istituire, dalla data del presente provvedimento fino al 31 marzo 2021, le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

1. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentari a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;

2. divieto di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;

- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici e dei passaggi a livello;

- dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta;

3. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati (Epifania) secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante e per la preparazione dei cibi;

4. obbligo, nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i.;

- **a massimi 19° C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e con le eccezioni ivi previste, con le sigle:

E.1 - residenza e assimilabili;

E.2 - uffici e assimilabili;

E.4 - attività ricreative e assimilabili;

E.5 - attività commerciali e assimilabili;

E.6 - attività sportive

- **a massimi 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 con la sigla:

E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili

INVITA

- a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).
- b) la Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1 lettera d) della parte V^a del D.Lgs 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato.
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.
- d) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

AVVERTE

Che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche.

Che la classificazione degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 novembre 2017 n. 186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D.Lgs 267/2000), da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comando Polizia Locale per quanto di competenza - SEDE;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof 353, 36100 Vicenza;
 - Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
 - Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
 - Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 6, 36100 Vicenza;
 - Comando dei Carabinieri di Rosà;
 - agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;
- Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Responsabile

F.to Ferraro Adriano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente ordinanza è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ROSSANO VENETO li
12-01-2021

L' INCARICATO

F.to